

Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 06

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2009, n. 25–10730

Criteri e modalita' per l'assegnazione dei contributi regionali per interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai fini dell'attuazione della Legge 09/01/1989, n. 13, "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

A relazione dell'Assessore Conti:

Premesso che

la legge 13/89 prevede, all'art. 9, contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti a favore delle persone disabili, di coloro che hanno a carico i citati soggetti, nonché dei condominii ove risiedono le suddette categorie di beneficiari;

l'erogazione dei contributi ai Comuni avviene in attuazione di quanto stabilito dalla legge 13/89, n. 13 e dalla relativa circolare esplicativa n. 1669/U.L. del 22/06/1989; per le prescrizioni tecniche si applica il D.M. n. 236 del 14/06/1989;

con D.G.R. n. 49–524 del 17/09/1990 sono state impartite ai Sindaci dei Comuni le istruzioni per l'esame delle domande, ciò al fine di permettere la concreta erogazione delle provvidenze;

con D.G.R. n. 10–23314 del 01/12/1997, a distanza di circa dieci anni dall'entrata in vigore della legge 13/89, sono stati definiti ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi, e indirizzi ai Comuni per l'istruttoria delle domande;

il fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, istituito ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 13/89, presso il Ministero dei Lavori Pubblici è stato alimentato per i primi tre anni, dopo tale periodo, si è assistito ad una graduale riduzione degli stanziamenti statali e i contributi sono stati erogati solo saltuariamente, l'ultimo risale al 2004;

ogni anno la Regione ha comunque provveduto alla raccolta delle domande e alla stesura della graduatoria generale; in assenza di contributi statali ha finanziato con fondi propri di bilancio le domande presentate dagli invalidi totali aventi precedenza ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 13/89;

a seguito dell'incremento del numero delle domande e dell'aumento del fabbisogno finanziario, nel corso degli anni, gli stanziamenti regionali sono stati incrementati al fine di soddisfare tutte le domande presentate dagli invalidi totali.

Considerato che:

– dall'anno 2005 le domande per il superamento delle barriere architettoniche sono state integralmente finanziate con fondi regionali,

– negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo incremento dei costi per la realizzazione degli interventi, nonché all'aumento delle difficoltà economiche per i richiedenti di nuclei familiari a basso reddito,

– si rende quindi necessario ridefinire alcuni criteri per l'assegnazione dei contributi regionali, ciò al fine di ammettere a contributo, prioritariamente, i cittadini disabili con invalidità totale appartenenti alle fasce economicamente più deboli e aumentare l'importo massimo di

contributo concedibile, adeguandolo all'incremento del costo di costruzione di un edificio residenziale verificatori nell'ultimo quadriennio,

– si ritiene, inoltre opportuno, in applicazione della legge regionale n. 44 del 26/04/2000, modificare la D.G.R. n. 10–23314 del 01/12/1997 relativamente alle competenze attribuite ai Settori Decentrati OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico in merito alla raccolta ed istruttoria delle domande di contributo per il superamento delle barriere negli edifici privati pervenute ai Comuni della provincia.

Occorre pertanto:

– introdurre un nuovo criterio in base al quale assegnare il contributo regionale, a parità della percentuale di invalidità, prioritariamente ai richiedenti che hanno l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso,

– aggiornare l'ammontare del contributo regionale concedibile per domanda, adeguandolo all'incremento dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale verificatosi nel periodo gennaio 2005– settembre 2008, che risulta essere pari al 14,72%,

– precisare che i contributi regionali sono concessi per le abitazioni private, ad esclusione delle strutture residenziali ricomprese nelle tipologie finanziate dalla Regione, ai sensi di specifica normativa regionale,

– attribuire ai Comuni, in applicazione dell'art. 89 della legge regionale n. 44 del 26/04/2000, l'istruttoria delle domande e la verifica dell'ammissibilità a contributo, ciò anche, al fine di semplificare le procedure amministrative attualmente vigenti che demandano ai Settori Decentrati OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico l'istruttoria delle domande,

– predisporre, in analogia con quanto adottato dalla Regione in materia di erogazione di contributi ai privati cittadini per l'edilizia residenziale, i "Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi regionali per interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati" ai sensi della legge 13/89,

– stabilire che gli esiti dell'istruttoria comunale dovranno essere trasmessi agli uffici regionali della Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia al fine di predisporre la graduatoria e per l'erogazione dei contributi,

– dare atto che l'amministrazione regionale si riserva di effettuare controlli e verifiche a seguito dell'erogazione dei fondi e dell'esecuzione delle opere.

Nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono riportati i "Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi regionali per interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati".

Ritenuto di dover approvare, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008, i criteri di cui al citato allegato "A", al fine della predisposizione delle determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie e di erogazione ai Comuni delle somme spettanti.

Considerato che per le finalità della presente deliberazione risultano utilizzabili le risorse stanziare sui capitoli 236785 e 236855 (UPB DB08032) del bilancio regionale 2009.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale;

vista la L. 13/89, la relativa circolare esplicativa n. 1669/U.L. del 22/06/1989, il D.M. n. 236 del 14/06/1989;

vista la l.r. n. 44 del 26/04/2000 e s.m.i.;

vista la l.r. n. 23 del 28/07/2000;

sentite le associazioni di categoria;

con voto unanime, espresso nella forma di legge,

delibera

1) di approvare i "Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione di interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati" contenuti nell'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che per tutto quanto non esplicitamente modificato dal sopra citato Allegato "A" valgono le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 10-23314 dell'1/12/1997.

3) di dare atto che per le finalità previste dalla presente deliberazione risultano utilizzabili le risorse stanziare sui capitoli 236785 e 236855 (UPB DB08032) del bilancio regionale 2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.